

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 162

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 febbraio 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D75/20



25 FEB. 2020

22. sp

1.8.

Roma, 25 febbraio 2020

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2020, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiali saluti

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato emanato per recepire le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, al fine di sanare una procedura d'infrazione che ha interessato le disposizioni di recepimento della EED, è stato emanato il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, che ha emendato e corretto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Lo schema di decreto legislativo ora proposto:

1. prevede l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, come prescritto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni di armonizzazione con il regolamento delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED;

La EED II, nelle more della strategia dell'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, promuove ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto», prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%. In tale senso, le modifiche introdotte dalla direttiva interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia quelli futuri (2021-2030 e oltre).

Più nello specifico la direttiva, tra le principali modifiche:

- prolunga e rimodula l'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (e ai decenni successivi, salvo diversa indicazione della Commissione), nonché aggiorna le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione. L'obbligo in questione è già stato quantificato e inserito dall'Italia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) tra gli obiettivi energetico-ambientali nazionali al 2030;
- introduce nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, separandole e in parte differenziandole rispetto alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas. In particolare, la direttiva promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni fornite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento.

In aggiunta, il regolamento delegato (UE) 2019/826 ha previsto che gli Stati membri aggiornino le valutazioni riguardanti la stima del potenziale per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento.

Il presente schema di decreto legislativo (di seguito, "schema di decreto") modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito, "decreto legislativo") come di seguito indicato.

1. Per il recepimento della EED II e del Regolamento Delegato, lo schema di decreto:
 - estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione), prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; a tal fine, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, rimanda alla relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso ed allegata al PNIEC;

- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. In tal senso, lo schema di decreto fornisce maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC (previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999);
 - estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 fino a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2 (metà MiSE e metà MATTM);
 - integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennaio 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;
 - prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa sulla Commissione, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel regolamento delegato (UE) 2019/826.
2. Infine, in base all'esperienza maturata nella gestione delle misure di attuazione previste dal decreto legislativo e al fine di potenziarne l'efficacia, anche semplificandone le procedure, in vista dei nuovi sfidanti obiettivi al 2030, lo schema di decreto prevede i seguenti punti principali:
- prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti e ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
 - elimina l'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. A seguito di tale modifica viene meno anche il ruolo precedentemente previsto in capo all'ISPRA di verifica delle diagnosi. Sono previste, inoltre, sanzioni in caso di inadempimento alla diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse. Inoltre, lo schema di decreto assimila la figura dell'auditor energetico a quello di esperto in gestione dell'energia (EGE) e chiarisce ulteriormente il perimetro di azione dell'ambito delle sanzioni, al fine di renderle più efficaci;
 - ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica, e prevedendo il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione e dell'informazione;
 - introduce la possibilità, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese (ai sensi dell'articolo 8) nell'ambito del Fondo stesso, e più in generale al fine di incrementare l'investimento di capitali privati nel settore dell'efficienza energetica.

Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo, concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EED II, come il principio europeo dell'efficienza energetica al primo posto.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EED II. Inoltre è aggiornata la definizione di "esperto in gestione dell'energia - EGE", integrando in tale figura anche quella di auditor energetico, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito sei servizi energetici. È infine ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC. È infine aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di tenere debito conto della rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L31 del 4 febbraio 2020.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, concernente l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, aggiornandolo per tenere conto del nuovo target al 2030 fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, in merito alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sopprimendo le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici. Inoltre aggiorna le disposizioni sulla Cabina di regia per l'efficienza energetica, includendo la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo sul miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero della difesa, contemperando le esigenze operative, logistiche e addestrative della difesa e tenendo conto delle peculiarità degli edifici militari. Inoltre si prevede che, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione ivi previsto, possano essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di edifici di proprietà pubblica. Infine, è prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione. L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. Tra queste si prevedono disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico. Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e dalla relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). In particolare le misure identificate sono:

- lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- il Piano Impresa 4.0;

- il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);
- il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- le misure per la mobilità sostenibile quali: il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale e gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, per aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tali misure sono finanziate tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, evidenziando che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Inoltre, al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento, rinvia all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/826.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. A tale scopo è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. A tal fine, tra l'altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del Fondo. Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo per aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. In particolare, è introdotta una sanzione aggiuntiva nel caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica, nonché un'ulteriore sanzione a carico delle imprese c.d. energivore in caso di accertata violazione dell'obbligo di dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse previsto dall'art. 8, comma 3.

L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo.

L'articolo 15 abroga la parte I "Principi generali dell'analisi costi-benefici" all'Allegato 4 del decreto legislativo.

L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva.

L'articolo 17 introduce l'Allegato 9, come previsto dalla direttiva, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.

L'articolo 18 sostituisce l'allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, in materia di coefficienti di conversione, per adeguarlo alle disposizioni della direttiva.

L'articolo 19 reca disposizioni finali.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato emanato per recepire le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Lo schema di decreto legislativo proposto:

1. prevede l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, così come prescritto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni di armonizzazione con il regolamento delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED,
3. modifica e integra alcune disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di perfezionare le disposizioni stesse sulla base dell'esperienza maturata dal 2014 ad oggi.

Nello specifico, si riporta di seguito una analisi tecnica articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 (di seguito: decreto legislativo), concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EED II. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EED II. Inoltre, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, è aggiornata la definizione di "esperto in gestione dell'energia", integrando in tale figura anche quella di auditor energetico, eliminando il richiamo alle persone giuridiche precedentemente previsto, in considerazione del fatto che la certificazione UNI 11339 è destinata alle sole persone fisiche (le persone giuridiche possono certificarsi secondo la norma UNI 11352 destinata alle ESCO). È infine ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC. È infine aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di tenere debito conto della rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L31 del 4 febbraio 2020. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, concernente l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, aggiornandolo per tenere conto del nuovo target al 2030 già fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, trasmesso in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, in merito alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sopprimendo le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici. Inoltre aggiorna le disposizioni sulla Cabina di regia per l'efficienza energetica, includendo la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo sul miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire autonomia al Ministero della difesa, in ragione delle peculiarità degli edifici militari. Inoltre si prevede che, fermo

restando il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione ivi previsto, possano essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di edifici di proprietà pubblica. L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con particolare riferimento all'attività Acquirente Unico S.p.A., essa è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le attività poste in capo ad Acquirente Unico, rientrando nei relativi compiti istituzionali, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, è prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri non superano i 100.000 € stimati in base alle seguenti voci di costo: analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (front end): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €; analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie e di integrazione documentale (back end): circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 €; analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €; analisi e sviluppo del sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 €; sistemi hardware a supporto del portale: 16.000 €.

Per la copertura delle spese per il suddetto portale è prevista idonea copertura mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. Tra queste si prevedono disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto tecnico i cui costi, come noto, sono coperti completamente per mezzo di prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e dalla relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). È inoltre previsto che il GSE rediga una relazione per stimare l'impatto del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie. Tale attività, rientrando nei compiti istituzionali del GSE, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, per aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In particolare è prevista l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. Tale misura è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. L'attività del GSE, rientrando nei compiti istituzionali del GSE, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre è previsto che l'ENEA elabori un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tale attività si aggiunge alle attività attribuite in



capo all'ENEA dall'articolo 8, e relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5), e all'attività di esecuzione dei controlli per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6 la norma vigente già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare:

- la gestione ed implementazione della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 102/2014;
- lo svolgimento di controlli documentali e verifiche in situ per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni normative di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 102/2014;
- l'elaborazione del rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti di cui all'articolo 8, comma 8 del decreto 102/2014.

In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, la norma conferma lo stanziamento fino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista e inerente l'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese, la norma prevede un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tali oneri sono stati stimati ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali all'anno, con un impegno di tre addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a tre giorni lavorativi, a cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 è finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, evidenziando che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. In particolare le disposizioni sono volte a introdurre le previsioni della direttiva EED II. Le attività di cui al comma 5-quatere, poste in capo a ENEA, rientrano nei propri compiti istituzionali e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ugualmente, sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica le disposizioni di cui al punto d) del comma 1. Infatti, l'attività di cui al citato punto d), già svolte dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità stessa, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Le attività poste in capo al GSE rientrano nei propri compiti istituzionali e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. A tale scopo è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è completamente finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

Una esperienza pilota del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica è stata condotta a seguito della disposizione normativa contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, il quale aveva stanziato a favore dell'ENEA somme pari a 3 milioni di euro per le attività triennali,

da erogare sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. In attuazione del programma suddetto, l'ENEA ha realizzato la campagna informativa denominata "Italia in classe A". I risultati più significativi sono stati raggiunti grazie alle seguenti iniziative:

- campagna televisiva: destinata al grande pubblico, andata in onda sulla televisione nazionale all'interno di programmi e serie tv a novembre 2016.
- roadshow dell'efficienza energetica: campagna itinerante svolta in collaborazione con gli stakeholder locali (pubblica amministrazione, associazioni di categoria, università, ordini professionali, etc.) sull'intero territorio nazionale.
- campagna di digital marketing, attraverso i principali social network.
- mese dell'efficienza energetica: gli stakeholder sono stati invitati a organizzare eventi, attività promozionali, seminari di informazione, ecc. per promuovere un uso più consapevole dell'energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.

Inoltre, è stata sviluppata da ENEA una metodologia per stimare l'effetto in termini di risparmio energetico generato dall'attuazione del Piano, ai fini dei target nazionali di efficienza energetica. Dal 2015 ad oggi, i risultati raggiunti dalla campagna risultano stimabili in 0,1 Mtep.

Nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso formalmente alla Commissione europea, l'Italia ha previsto, nell'ambito della strategia per il conseguimento degli obiettivi energetici al 2030, l'adozione di una misura simile per il periodo 2021-2030. Sulla base dell'esperienza maturata, la disposizione in discussione propone pertanto la prosecuzione del Programma, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria, quantificata sulla base dei risultati conseguiti nel periodo 2015-2019, e commisurata agli obiettivi di risparmio fissati per tale strumento nel PNIEC pari a 1,43 Mtep nel periodo 2021-2030. L'ampliamento del programma consentirà di coinvolgere, oltre all'ENEA, soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione, incrementando l'efficacia della misura di promozione. Inoltre, una maggiore dotazione economica a disposizione permetterà di incrementare il volume di messaggi a favore dell'efficienza energetica veicolati tramite i mezzi di comunicazione già sperimentati (televisione, social network, seminari) e di estendere la portata anche ad altri veicoli comunicativi (quali ad esempio la radio), per massimizzare la diffusione degli elementi formativi, differenziando i messaggi per tipologia di utenza.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. A tal fine, tra l'altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del Fondo. Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dall'ex fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo per aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 introduce modifiche all'Allegato 3 del decreto legislativo al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'Allegato 4 in materia di Analisi costi-benefici, adeguandolo al medesimo allegato della direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 17 introduce l'allegato 9, come previsto dalla direttiva, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.



L'articolo 18 sostituisce l'allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, in materia di coefficienti di conversione, per adeguarlo alle disposizioni della direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.


L'articolo 19 prevede che all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

25 FEB. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)
2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.”* e, in particolare, l'allegato A, n. 25);

VISTA la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attività culturali e il turismo;

Emana

il seguente decreto legislativo:



Capo I

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole "in attuazione della direttiva 2012/27/UE" sono inserite le seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,", e dopo le parole "all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica <<al primo posto>>".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"
 - b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) esperto in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetico: persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche;"
 - c) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

"ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;"
 - d) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;"
 - e) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

"nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;"

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:

- a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
- b) nel contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”.



ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2030"; le parole "all'articolo 4-bis non appena istituita" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4"; le parole "o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep" sono soppresse;

b) al comma 2, la parola "promuovono" è sostituita dalla seguente: "promuove", e dopo le parole "della direttiva 2012/27/UE" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale."

d) al comma 6:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;";

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili



a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.”;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-*bis*. Fermo restando l’obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica. Per le finalità di cui al presente comma, e previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).”;

l) al comma 12:

- 1) all’alinea, dopo le parole “per l’attuazione del programma di interventi di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “, nonché, nel limite massimo di 150.000 euro, per la realizzazione del portale di cui al comma 3-*bis*”; le parole “Cassa conguaglio per il settore elettrico” sono sostituite dalle seguenti: “Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- 2) alla lettera a), le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;
- 3) alla lettera b), le parole “e fino a 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti “e fino a 50 milioni”, e le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;

m) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L’Acquirente Unico – Au S.p.A., anche tramite l’utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all’articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all’inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all’anno precedente, collaborando con l’Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall’Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”.



ART. 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, la parola "Regime" è sostituita dalla seguente: "Obiettivo";
- b) al comma 1, le parole "da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi";
- c) al comma 1-*bis*, dopo le parole "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,"; le parole "dall'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7, paragrafo 4"; dopo le parole "della direttiva 2012/27/UE," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";
- d) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-*bis* e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

- a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
- b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;



- c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;"
- f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.";
- g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.";
- h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.";
- i) al comma 4-ter, lettera b), la parola "disposizione" è sostituita dalla seguente: "disposizioni";
- l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
- "4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo rientra



nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.”;

m) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell’energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA che ne cura la conservazione.”;
- b) al comma 2, le parole: “UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edili connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339”;
- c) al comma 3, le parole “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001” sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva”;
- d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-*bis*. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE,



emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.”;

- e) al comma 11, le parole “All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “All'attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e 10-ter”; le parole “nel limite massimo di 0,3” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo di 0,4”; le parole “degli anni dal 2014 al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni dal 2014 al 2030”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone all'approvazione



del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.”;

b) al comma 6:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

“2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

2-*bis*) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;”;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-*bis*) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'Allegato 9.”;

c) al comma 7, lettera d), le parole “dalla richieste” sono sostituite dalle seguenti: “dalle richieste”;

d) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.”;

e) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

“8-*bis*. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.”;

f) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“8-*ter*. Nei casi di cui al comma 8-*bis*, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:

1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;

2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;



- 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
- 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
- 5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
- 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20.”;
 - b) al comma 2, le parole “all'allegato 4, parte 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati 3 e 4”;



- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3, è sostituito dal seguente:
- “3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.”;
- c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

(Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica)

1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:
- a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;



- b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
 - c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
 - d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
 - e) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
 - f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
 - g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.”.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola “2020”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “2030”;
 - b) al comma 3, alla lettera e), le parole “servizi.” sono sostituite dalle seguenti “servizi;” dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-*bis*) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.”;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi



energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.”;

- d) al comma 5, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”, sono inserite le seguenti: “ e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “commi 1 e 3, sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette” ;
- b) al comma 6, secondo periodo, le parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;
- c) al comma 7, secondo periodo, le parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;
- d) al comma 9, le parole “nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali” sono sostituite dalle seguenti: “ai clienti finali”;
- e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

“13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.”;

- f) al comma 18, la parola “1,” è soppressa;
- g) al comma 20, la parola “1,” è soppressa.



Capo II

Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 14

(Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

ART. 15

(Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici)

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la parte 1 "Principi generali dell'analisi costi-benefici" è abrogata.

ART. 16

(Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione)

- a) All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole "e il potenziamento della rete" sono sostituite dalle seguenti: ", il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti".

ART. 17

(Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

"ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali



che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- d) i recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).”



Capo III

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

ART. 18

(Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE

TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia	KJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28.500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17.200 - 30.700	0,411 - 0,733	4,778 - 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20.000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10.500 - 21.000	0,251 - 0,502	2,917 - 5,833
1 kg di lignite	5.600 - 10.500	0,134 - 0,251	1,556 - 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8.000 - 9.000	0,191 - 0,215	2,222 - 2,500
1 kg di torba	7.800 - 13.800	0,186 - 0,330	2,167 - 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16.000 - 16.800	0,382 - 0,401	4,444 - 4,667
1 kg di olio pesante residuo	40.000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42.300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44.000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40.000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46.000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47.200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45.190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13.800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16.800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7.400 - 10.700	0,177 - 0,256	2,056 - 2,972
1 MJ di calore derivato	1.000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3.600	0,086 (***)	1(3)

Fonte: Eurostat.



(1) 93 % metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.

(3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea una motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.

(***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.”

ART. 19

(Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D75/20

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0002108 P-4.20.5
del 11/03/2020



26983151

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27 UE sull'efficienza energetica (atto Governo n. 162).

Facendo seguito alla nota in data 25 febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allegano alla presente le relazioni sull'analisi tecnico normativa (ATN) e sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

per. Il Direttore
Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2018/2002/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

REFERENTE

Ufficio Legislativo e Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - ex Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico - del Ministero dello sviluppo economico.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, recependo la direttiva 2018/2002/UE (Energy Efficiency Directive - EED II) che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Pertanto l'obiettivo alla base del decreto legislativo proposto è quello di tradurre adeguatamente le disposizioni europee nell'ordinamento nazionale, in coerenza rispetto al quadro normativo vigente e in attuazione della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, allegato A, punto 25).

In termini più generali l'obiettivo del provvedimento è quello di consentire all'Italia di conseguire i target di efficienza energetica, rispettivamente indicativo e obbligatorio, fissati dal Piano nazionale integrato energia-clima (di seguito PNIEC) e oggetto della direttiva sopra citata.

Si ricorda infatti che l'Italia, con il PNIEC, a seguito dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 2012/27/UE, si è impegnata in modo indicativo a conseguire al 2030 un consumo di energia primaria non superiore al 125 Mtep e un consumo di energia finale non superiore al 104 Mtep. L'Italia inoltre, in applicazione degli articoli 7, 7-bis e 7-ter della medesima direttiva, si è impegnata a conseguire risparmi cumulati di energia finale nel periodo 2021-2030 pari ad almeno 51,4 Mtep per mezzo di misure di promozione dell'efficienza energetica.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri devono provvedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie degli edifici della PA centrale. A tal fine, con l'articolo 5 del d.lgs. 102/2014 è stato avviato il Programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (cd. PREPAC).

A seguito dell'emanazione del cosiddetto Clean Energy Package, l'Unione europea ha fissato i suoi obiettivi in termini di decarbonizzazione, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, chiamando gli Stati membri a predisporre i propri Piani integrati per l'energia e il clima (PNIEC), secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia.

L'Italia ha provveduto ad elaborare un proprio Piano che è stato inviato in draft alla Commissione europea nel dicembre 2018, e a seguito della valutazione positiva e delle raccomandazioni della Commissione stessa, è stato aggiornato ed inviato in via definitiva a dicembre 2019. Il PNIEC definisce, tra l'altro, gli obiettivi indicativi e vincolanti dell'Italia per il 2030 nel campo dell'efficienza energetica. A tale documento è stata inoltre allegata la relazione redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, che quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui

all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata).

Si segnala, a riguardo, che nel decreto legislativo in esame sono state previste disposizioni volte a rendere conformi le suddette misure di promozione dell'efficienza energetica a quanto necessario per assicurare il conseguimento dell'obiettivo, in linea con le linee evolutive per tali strumenti già indicate ufficialmente nel PNIEC.

Conseguentemente, lo schema di provvedimento in esame è coerente con il programma di governo in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 è stato emanato per recepire le prescrizioni della Direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, al fine di sanare una procedura d'infrazione che ha interessato le disposizioni di recepimento della EED, è stato emanato il d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141, che ha emendato e corretto il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102.

L'attuale intervento di novellazione del d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 attua il recepimento della direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (cd. EED II), promuovendo ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto» e prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il d.lgs. in esame apporta modificazioni all'articolo e agli allegati del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con la presente normativa non si è fatto ricorso né alla rilegificazione né alla delegificazione, rimanendo invariato l'attuale assetto di competenze tra norme di rango primario e secondario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

E' all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità su oggetti uguali o analoghi

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi illustrati sono finalizzati al recepimento della direttiva 2018/2002/UE nell'ordinamento interno e non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nelle materie in esame, salvo la procedura 2258/2018 avente ad oggetto il non corretto recepimento dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2012/27/UE, tuttavia, non oggetto di modifiche da parte della direttiva 2018/2002/UE e quindi non contemplato nello schema di decreto legislativo in esame. Con la procedura, la Commissione ha contestato all'Italia le modalità di ripartizione dei costi per i consumi di calore nei condomini che, secondo quanto sostenuto, sarebbero tali da disincentivare l'adozione di interventi di efficientamento energetico degli immobili.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni normative in questione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento introduce, all'articolo 2, una nuova definizione normativa e modifica tre definizioni preesistenti in recepimento di analoghe previsioni definitorie della direttiva o ritenendole necessarie ad assicurare un'adeguata attuazione del provvedimento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati nelle disposizioni sopra citate risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Gli interventi normativi sopra illustrati non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto delle disposizioni sopracitate.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Gli interventi normativi esposti, di recepimento della direttiva 2018/2002/UE, non richiedono l'adozione di atti attuativi successivi. Al solo fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo prefissato, entro il 31 dicembre 2021, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51. Conseguentemente l'aggiornamento del decreto citato non incide sui tempi di recepimento della direttiva 2018/2002/UE.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Le proposte normative in esame non necessitano di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018)

Provvedimento: D.lgs. recante attuazione della Direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Amministrazione competente: Ministero dello sviluppo economico

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo e Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica - ex Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico - del Ministero dello sviluppo economico

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 è stato emanato per recepire le prescrizioni della Direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, al fine di sanare una procedura d'infrazione che ha interessato le disposizioni di recepimento della EED, è stato emanato il d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141, che ha emendato e corretto il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102.

Lo schema di decreto legislativo in discussione:

1. prevede l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, così come prescritto dalla legge delega di recepimento del 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni definite con il Regolamento Delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED.

La EED II, nelle more della strategia dell'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, promuove ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto», prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%. In tale senso, le modifiche introdotte dalla direttiva interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia quelli futuri (2021-2030 e oltre).

Più nello specifico la direttiva, tra le principali modifiche:

- prolunga e rimodula l'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (e ai decenni successivi, salvo diversa indicazione della Commissione), nonché aggiorna le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione. L'obbligo in questione è già stato quantificato e inserito dall'Italia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) tra gli obiettivi energetico-ambientali nazionali al 2030;
- introduce nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, separandole e in parte differenziandole rispetto alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas. In particolare, la direttiva promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni fornite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento.

In aggiunta, il Regolamento Delegato (UE) 2019/826 ha previsto che gli Stati membri aggiornino le valutazioni riguardanti la stima del potenziale per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto (di seguito, "schema di decreto") modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito, "decreto legislativo") come di seguito indicato.

Per il recepimento della EED II e del Regolamento Delegato, lo schema di decreto:

- estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione), prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; a tal fine, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, rimanda alla relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso ed allegata al PNIEC;
- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. In tal senso, lo schema di decreto fornisce maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC (previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999);
- estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 fino a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2 (metà MiSE e metà MATTM);
- integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennaio 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;
- prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa sulla Commissione, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel Regolamento Delegato (UE) 2019/826.

Infine, in base all'esperienza maturata nella gestione delle misure di attuazione previste dal decreto legislativo e al fine di potenziarne l'efficacia, anche semplificandone le procedure, in vista dei nuovi sfidanti obiettivi al 2030, lo schema di decreto prevede i seguenti punti principali:

- prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti, e ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
- elimina l'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. A seguito di tale modifica viene meno anche il ruolo precedentemente previsto in capo all'ISPRA di verifica delle diagnosi. Inoltre, lo schema di decreto assimila la figura dell'auditor energetico a quello di esperto in gestione dell'energia (EGE) e chiarisce ulteriormente il perimetro di azione dell'ambito delle sanzioni, al fine di renderle più efficaci;

- ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica, e prevedendo il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione e dell'informazione;
- nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica introduce il settore dei trasporti e prevede la possibilità, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese (ai sensi dell'articolo 8) nell'ambito del Fondo stesso, e più in generale al fine di incrementare l'investimento di capitali privati nel settore dell'efficienza energetica.

Dall'analisi di impatto non si ravvisano criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale con riferimento al recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni riguardanti la fissazione e il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico obbligatorio.

Non si ravvisano, inoltre, criticità circa l'adeguamento, l'aggiornamento e il potenziamento delle misure di promozione dell'efficienza energetica in vigore al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico fissati dal PNIEC.

In merito all'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali alimentati da impianti di riscaldamento centralizzato, di procedere alla suddivisione delle spese per il servizio di riscaldamento in base all'effettivo consumo, la direttiva modificata introduce disposizioni obbligatorie relativamente alle caratteristiche degli strumenti di misura (cd. contabilizzatori), prevedendo in particolare che essi siano leggibili da remoto. Tale disposizione comporta nuovi oneri a carico della collettività, con specifico riferimento agli utenti di condomini e gli edifici polifunzionali alimentati da impianti di riscaldamento centralizzato. Dall'analisi però emerge che, come sarà detto più nel dettaglio, l'installazione degli strumenti di contabilizzazione leggibili da remoto sia obbligatoria solo qualora sia giustificata in termini di costi rispetto ai benefici di risparmio potenziali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A seguito dell'emanazione del cosiddetto Clean Energy Package, l'Unione europea ha fissato i suoi obiettivi in termini di decarbonizzazione, fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

Di tale pacchetto fa parte anche il Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, che ha previsto che ogni Stato membro adotti un proprio Piano integrato per l'energia e il clima, fissando con esso i propri obiettivi al 2030.

In particolare, con l'aggiornamento degli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED, l'Unione chiede agli Stati membri di quantificare l'obiettivo secondo una determinata metodologia, e di identificare le misure di promozione dell'efficienza energetica necessarie al suo conseguimento. Tali impegni devono essere comunicati alla Commissione nell'ambito di una apposita relazione redatta ai sensi dell'allegato III del regolamento suddetto ed allegata al PNIEC.

L'Italia ha provveduto ad elaborare un proprio Piano che è stato inviato in draft alla Commissione europea nel dicembre 2018, e a seguito della valutazione positiva e delle raccomandazioni della Commissione stessa, è stato aggiornato ed inviato in via definitiva a dicembre 2019.

In tale contesto l'Italia ha fissato i propri obiettivi di efficienza energetica, ivi inclusa la quantificazione dell'obiettivo di risparmio obbligatorio richiesto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II. A tale scopo è stata inoltre predisposta e allegata al PNIEC una relazione redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia. L'obiettivo è stato quantificato in 51,4 Mtep cumulati di energia finale da conseguire tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel periodo 2021-2030.

La relazione, come detto, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). In particolare le misure identificate sono:

- lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- il Piano Impresa 4.0;
- il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);
- il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- le misure per la mobilità sostenibile quali:
 - il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale;
 - gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

Tale adempimento non presenta pertanto particolari criticità in termini di recepimento delle disposizioni europee nell'ordinamento nazionale.

Si segnala tuttavia che nel decreto legislativo in discussione sono state previste disposizioni volte a rendere conformi le suddette misure di promozione dell'efficienza energetica a quanto necessario per assicurare il conseguimento dell'obiettivo, in linea con le linee evolutive per tali strumenti già indicate ufficialmente nel PNIEC.

Passando poi al tema della contabilizzazione e fatturazione dell'energia, la EED II prevede l'introduzione di nuove disposizioni giuridiche specificamente applicabili all'energia termica (segnatamente gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e l'allegato VII bis) e prevede inoltre l'esclusione dell'energia termica dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva originale (articoli 9, 10, 11 e allegato VII).

Sostanzialmente la EED II opera una più netta differenziazione, rispetto alla precedente direttiva, delle disposizioni in materia di misurazione e fatturazione dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica.

Per quanto riguarda la misurazione e la fatturazione dell'energia elettrica, l'attuale corpus normativo dell'UE è stato consolidato con la rifusione della direttiva sul mercato dell'energia elettrica, adottata nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei».

Per quanto riguarda il gas, nell'ambito della revisione della direttiva il legislatore (il Parlamento europeo e il Consiglio) ha introdotto la clausola di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 14, al fine di garantire che si vagli la necessità di un intervento analogo sulla base di una valutazione o di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2021.

Nel caso dell'energia elettrica la normativa rimane invariata fino al 1° gennaio 2021, data in cui iniziano ad applicarsi le nuove disposizioni della direttiva sul mercato dell'energia elettrica (rifusione); nel caso del gas rimane invece invariata fino all'eventuale adozione di ulteriori modifiche da parte del legislatore.

In sintesi, la revisione della direttiva ha modificato in modo sostanziale le disposizioni che disciplinano i requisiti applicabili alla misurazione dell'energia termica (detta «contabilizzazione») e alla sua fatturazione.

Le principali novità contenute nella direttiva riveduta riguardano il diritto di ricevere le informazioni di fatturazione e consumo (articolo 10 bis), una distinzione più chiara tra contabilizzazione e ripartizione delle spese, un nuovo obbligo in capo agli Stati membri di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico in materia di ripartizione dei costi (articolo 9 ter, paragrafo 3), l'introduzione dell'obbligo di lettura da remoto dei contatori e dei contabilizzatori di calore (articolo 9 quater) e infine requisiti più rigorosi

relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto (due o quattro volte l'anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis) e informazioni di fatturazione più utili e complete basate su dati di consumo corretti per le variazioni climatiche, comprendenti raffronti ed elementi nuovi, quali informazioni sul mix energetico e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, sulle procedure di reclamo o sui meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili (allegato VII bis).

Molte delle disposizioni contenute nella EED II sono in effetti ripetute rispetto alla direttiva 2012/27/UE, e come sopra esplicitato sono riorganizzate al fine di suddividerle rispetto al vettore energetico in questione. Ciò si concretizza nel fatto che molte di esse sono già presenti nell'ordinamento nazionale per effetto del recepimento della direttiva 2012/27/UE, operato con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si ravvisano tuttavia le seguenti criticità.

Altro aspetto ritenuto potenzialmente critico riguarda gli oneri a carico della collettività. Ciò in considerazione del fatto che la direttiva, nell'introdurre regole per garantire una più puntuale e frequente informazione degli utenti rispetto ai propri consumi, ha previsto anche che le utenze siano dotate di una strumentazione tecnologicamente avanzata (misuratori e contabilizzatori teleleggibili) e che i servizi di fatturazione siano molto più dettagliati e ricchi di dati. Ciò inevitabilmente si traduce in nuovi oneri per la collettività.

Si segnala infine che, in maniera funzionale a perseguire gli obiettivi di efficienza energetica che la direttiva 2012/27/UE come modificata dalla direttiva 2018/2002/UE richiede, il decreto legislativo in discussione propone disposizioni volte a potenziare l'efficacia delle misure di promozione dell'efficienza energetica, anche semplificandone le procedure di accesso. In particolare il decreto interviene a modifica della disciplina del Programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale (PREPAC), aggiorna le disposizioni relative all'obbligo di predisposizione delle diagnosi energetiche le grandi imprese in base all'esperienza maturata, rinnova fino il Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica, e potenzia il Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Il decreto legislativo proposto modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, al fine di tradurre nell'ordinamento giuridico nazionale le modifiche alla direttiva suddetta intervenute con l'adozione della direttiva 2018/2002/UE (EED II).

L'intervento normativo è quindi necessario al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni con cui la EED II ha modificato la direttiva 2012/27/UE. La scadenza per il suddetto recepimento è fissata dalla direttiva stessa e ricorre il 25 giugno 2020, mentre la delega al Governo, contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, scadrà il prossimo 25 febbraio 2020.

Il decreto di recepimento in discussione ratifica tale obiettivo e, come richiesto dalla direttiva, pone in campo gli aggiornamenti delle misure di promozione necessari al suo conseguimento.

Non si ravvisano criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale con riferimento al recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni riguardanti la fissazione e il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico obbligatorio ai sensi degli articoli 7, 7-bis e 7-ter della direttiva modificata.

Per quanto concerne la misurazione e la fatturazione dell'energia, come detto in premessa la direttiva rimanda ad altri provvedimenti la trattazione dei vettori energetici elettrico e gas, e si concentra invece sull'energia termica intervenendo con disposizioni che riorganizzano e integrano la disciplina già introdotta con la direttiva 2012/27/UE. Molte disposizioni quindi erano già state recepite nell'ordinamento nazionale e non necessitano di modifica.

Come già anticipato in premessa, le disposizioni introdotte con la suddetta direttiva 2012/27/UE, che sono state recepite nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. 102/2014, hanno previsto l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali alimentati da impianti di riscaldamento centralizzato, di procedere alla suddivisione delle spese per il servizio di riscaldamento in base all'effettivo consumo. Ciò ha richiesto l'installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione sugli impianti di distribuzione, che si stima abbiano

comportato una spesa di circa 1000 € per ogni unità immobiliare condominiale. La direttiva modificata introduce ora disposizioni obbligatorie relativamente alle caratteristiche degli strumenti di misura (cd. contabilizzatori), prevedendo in particolare che essi siano leggibili da remoto se installati dopo il 25 ottobre 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2027 tutti i contabilizzatori installati dovranno essere leggibili da remoto. Tale disposizione comporta nuovi oneri a carico della collettività, con specifico riferimento agli utenti di condomini e gli edifici polifunzionali alimentati da impianti di riscaldamento centralizzato. Dall'analisi della direttiva modificata tuttavia emerge che l'installazione degli strumenti di contabilizzazione leggibili da remoto sia obbligatoria solo qualora sia giustificata in termini di costi rispetto ai benefici di risparmio potenziali. Inoltre la decorrenza dell'obbligo di avere strumenti teleleggibili dal 2027, comporta che siano trascorsi circa 10 anni dall'introduzione dell'obbligo di installazione di tali contabilizzatori, pari circa alla vita tecnica dei dispositivi. Considerato inoltre che in tale occasione dovranno essere sostituiti solo i dispositivi di contabilizzazione, e non quelli di termoregolazione, si stima che l'impatto economico sulla collettività sia contenuto.

Si segnala infine che, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico fissati dal PNIEC e dal decreto proposto secondo quanto sopra già esplicitato, nel decreto stesso è imprescindibile operare un adeguamento, aggiornamento e potenziamento delle misure di promozione dell'efficienza energetica in vigore. Sono state quindi introdotte disposizioni volte a dare attuazione alle previsioni del PNIEC su tali misure. Non si ravvisano comunque criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale con riferimento a tale aspetto.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Pertanto l'obiettivo alla base del decreto legislativo proposto è quello di tradurre adeguatamente le disposizioni europee nell'ordinamento nazionale, in coerenza rispetto al quadro normativo vigente.

In termini più generali l'obiettivo del provvedimento è quello di consentire all'Italia di conseguire i target di efficienza energetica, rispettivamente indicativo e obbligatorio, fissati dal PNIEC e oggetto della direttiva sopra citata.

Si ricorda infatti che l'Italia, con il PNIEC, a seguito dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva modificata, si è impegnata in modo indicativo a conseguire al 2030 un consumo di energia primaria non superiore al 125 Mtep e un consumo di energia finale non superiore al 104 Mtep. L'Italia inoltre, in applicazione degli articoli 7, 7-bis e 7-ter della direttiva modificata, si è impegnata a conseguire risparmi cumulati di energia finale nel periodo 2021-2030 pari ad almeno 51,4 Mtep per mezzo di misure di promozione dell'efficienza energetica.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri devono provvedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% annuo della superficie degli edifici della PA centrale. A tal fine, con l'articolo 5 del d.lgs. 102/2014 è stato avviato il Programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (cd. PREPAC).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.1 sono costituiti:

- dal consumo nazionale di energia primaria e finale come annualmente pubblicato da Eurostat;
- dal risparmio di energia finale derivante dall'applicazione delle misure di promozione dell'efficienza energetica elencate in premessa, il cui monitoraggio è annualmente curato dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'ENEA e il GSE;

- dalla superficie degli edifici della PA centrale ammessa a riqualificazione con i Programmi PREPAC approvati, il cui monitoraggio è annualmente curato dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'ENEA e il GSE.

I valori di riferimento sono contenuti nel PNIEC e ribaditi al punto 2.1.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico fissati dal PNIEC e dal decreto proposto secondo quanto sopra già esplicitato, nella predisposizione del decreto stesso è stata valutata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (cd. PREPAC). In particolare, a seguito dell'esperienza derivante dalla conduzione del meccanismo negli anni passati, e visti i risultati, sono state identificate alcune criticità nella fase attuativa. Nello specifico l'attività realizzativa degli interventi risulta rallentata nella fase esecutiva attribuita ai Provveditorati Interregionali opere pubbliche, attualmente unici soggetti qualificati all'esecuzione degli interventi in questione. L'ipotesi valutata mirava pertanto a rafforzare il ruolo dell'Agenzia del Demanio consentendogli di gestire direttamente, in qualità di stazione appaltante, l'esecuzione degli interventi e, nel contempo, di affidare la realizzazione degli interventi sugli edifici della Difesa direttamente al Genio Difesa.

La prima ipotesi è stata scartata a seguito delle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre stata valutata la possibilità di introdurre nel decreto le norme necessarie a superare la procedura d'infrazione n. 2018/2258 avente ad oggetto il non corretto recepimento dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2012/27/UE con riferimento alla contabilizzazione del calore. Tale ipotesi è stata scartata a seguito delle valutazioni del DAGL della Presidenza del Consiglio. È stata, altresì, valutata la possibilità di escludere dall'obbligo di predisposizione delle diagnosi energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici annui estremamente bassi in quanto il costo delle diagnosi non verrebbe ripagato dai risparmi monetari ottenibili dalla riduzione dei consumi di energia. Anche tale ipotesi è stata scartata a seguito delle valutazioni del DAGL della Presidenza del Consiglio.

Non sono state considerate differenti opzioni di intervento con riferimento alle altre disposizioni introdotte dal decreto in discussione. Ciò include anche l'impossibilità di percorrere l'opzione zero.

Ad ogni modo il decreto in discussione tiene conto della necessità di garantire adeguata efficacia, proporzionalità e fattibilità del disposto normativo, secondo le linee indicate nei paragrafi precedenti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Come trattato in premessa e al paragrafo 1, si segnala che l'introduzione delle disposizioni di cui alla EED II nell'ordinamento giuridico nazionale è passibile di comportare oneri per la collettività. Ci si riferisce in particolare alle disposizioni riguardanti la misurazione e la fatturazione dell'energia termica.

In termini di impatto infatti, si stima che l'adeguamento delle tecnologie per la contabilizzazione del calore, al fine di renderle leggibili da remoto entro il 1° gennaio 2027, possa comportare un onere di circa 400 € per ogni unità immobiliare risiedente in condominio o edificio polifunzionale (l'ISTAT stima pari a 3 milioni il numero di edifici con più di 3 interni, di cui una parte dotata di impianto centralizzato). Tuttavia a fronte di tale onere, i potenziali benefici sono da valutarsi in termini di risparmio energetico generato per effetto dell'installazione di tali tecnologie. Risultando infatti già installati i contabilizzatori di calore, per effetto dell'obbligo già imposto dal d.lgs. 102/2014, il beneficio va quantificato esclusivamente con riferimento alla capacità di lettura da remoto degli stessi. Secondo quanto indicato dalla Commissione europea, tale requisito è funzionale a rendere

possibile una fatturazione più accurata e frequente dei consumi per il servizio di riscaldamento (laddove tali dispositivi teleleggibili sono installati è infatti obbligatoria informazione mensile sul consumo a decorrere dal 2022). L'effetto della maggiore consapevolezza, da parte degli utenti, rispetto ai propri consumi è da ricercarsi nella variazione di comportamento nell'utilizzo del servizio di riscaldamento. Ipotizzando quindi una spesa annua della famiglia media per il servizio di riscaldamento pari a 1200 €, e considerando che l'effetto in termini di risparmio energetico delle misure di sensibilizzazione può essere stimato intorno al 3-5% (valori stimati a seguito dell'analisi delle risultanze del Piano nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica), il tempo di ritorno dell'investimento per l'installazione i contabilizzatori teleleggibili si aggirerebbe tra i 6 e i 7 anni.

Non si segnalano altri rilevanti impatti economici sulla collettività o su altre categorie.

In termini di impatti sociali, e soprattutto ambientali, il recepimento della direttiva EED II si inserisce nel quadro dell'impegno dell'Unione europea per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. La strategia dell'Unione europea, tradotta in Italia nel PNIEC, mira in particolare a ridurre sensibilmente le emissioni di gas a effetto serra, ad aumentare il ricorso alle energie rinnovabili, nonché a realizzare ambiziosi risparmi energetici, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità.

4.2 Impatti specifici

L'incremento dell'efficienza energetica comporta impatti positivi sull'economia nazionale, poiché riducendo il fabbisogno energetico a parità di servizio reso si riducono i costi operativi, migliorando la sicurezza energetica e la competitività. Ciò è particolarmente vero per il tessuto imprenditoriale nazionale. Si rileva pertanto che il provvedimento in discussione è passibile di generare effetti positivi sulle imprese (incluse le PMI), sia per effetto del miglioramento concorrenziale derivante dalla riduzione dei costi operativi, che grazie agli investimenti mobilitati dalle misure di promozione dell'efficienza energetica previste, che contribuiscono alla spinta dell'economia nazionale.

Sono anche da tenere in considerazione, in tale contesto, le specifiche misure di promozione dedicate alle PMI previste dal decreto in discussione, quali l'agevolazione dell'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001.

Non si rilevano nuovi oneri informativi a carico della collettività introdotti a seguito del recepimento delle disposizioni europee nell'ordinamento nazionale.

Il decreto in discussione rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già asserito, l'intervento normativo ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Le differenti opzioni di intervento considerate rispetto a quella scelta sono state scartate a seguito delle interlocuzioni inter-istituzionali.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in discussione chiama in causa numerose Amministrazioni pubbliche, pertanto l'efficacia e la concreta attuazione delle stesse deriva dall'impegno profuso. Il Ministero dello sviluppo economico è responsabile dell'attuazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di cui al capitolo 2.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero dello sviluppo economico è competente a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui al capitolo 2, con il sistema di monitoraggio già in essere e esplicito al paragrafo 2.2. Le informazioni e l'elaborazione dei dati di monitoraggio avviene su base annuale, ed è comunicata alla Commissione europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni pubbliche sul provvedimento in discussione. Ai fini dell'istruttoria preliminare, tuttavia, è stato tenuto debito conto dei contributi ricevuti dagli stakeholder del settore e ci si è avvalsi delle competenze e dei contributi tecnici forniti dall'ENEA. Per la predisposizione dei decreti attuativi previsti saranno attivate consultazioni ristrette con i destinatari dei provvedimenti nonché con i soggetti esperti nei diversi ambiti di intervento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La proposta di provvedimento è stata predisposta dall'Ufficio ex Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico, della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dotato di adeguate professionalità sia in campo tecnico che giuridico.

L'analisi funzionale alla redazione della proposta normativa è iniziata già nella fase subito successiva l'emanazione della direttiva EED II e si è concretizzata nell'elaborazione di una relazione (conclusa nell'autunno 2019), propedeutica alla stesura della norma. Particolarmente rilevante ai fini della predisposizione della norma è anche stato il percorso di redazione del PNIEC, che ha impegnato l'Ufficio nella definizione dell'obiettivo di risparmio energetico al 2030 e nell'analisi qualitativa e quantitativa delle misure di promozione dell'efficienza energetica necessarie al suo conseguimento.